



COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Tel. 0321 / 84710 - Fax 0321 / 84715

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dal 2016, il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria di redarre il bilancio e i relativi allegati secondo gli schemi allegati al suddetto decreto, con funzione autorizzatoria.

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione in essere e della conferma delle aliquote in vigore, delle stime sui contributi ministeriali e sulla nuova disciplina del fondo di solidarietà comunale, nonché sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in vigore anche per l'anno 2017 in materia di IMU (esenzione dei terreni agricoli direttamente condotti e posseduti da coltivatori diretti e IAP) e di TASI (esenzione delle fattispecie abitazione principali), al fine, nel pieno e imprescindibile rispetto dei vincoli di bilancio, di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si

prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, con l'applicazione del metodo della media semplice.

In particolare è stato ritenuto di individuare le seguenti entrate ai fini della determinazione analitica dell'accantonamento:

- TARI con una percentuale calcolata di riscossioni storiche pari al 97,50%;
- ADDIZIONALE TARI con una percentuale di riscossioni storiche del 93,91%;
- Sanzioni amministrative, per la quale il dato storico è pari alla riscossione del 100% e pertanto non necessita di accantonamento;
- Proventi da luce votiva, con una percentuale calcolata di riscossioni storiche pari al 86,50%;
- Fitti reali per la quale il dato storico è pari alla riscossione del 99,94%;
- COSAP per la quale il dato storico è pari alla riscossione del 100% e pertanto non necessita di accantonamento;

Alla luce dei seguenti elementi, a fronte di un accantonamento minimo di legge pari ad euro 1.748,52 per l'anno 2017, euro 2.120,83 per l'anno 2018 ed euro 2.498,25 per l'anno 2019 si è provveduto ad accantonare una quota prudenziale di euro 2.498,25 per ogni esercizio.

In ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, si procede ai seguenti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

- Proventi derivanti da Concessioni Edilizie per la quale il dato storico è pari alla riscossione del 86,86%;

Alla luce dei seguenti elementi, a fronte di un accantonamento minimo di legge pari ad euro 2.468,34 per l'anno 2017, euro 2.996,89 per l'anno 2018 ed euro 3.525,44 per l'anno 2019 si è provveduto ad accantonare una quota prudenziale di euro 3.525,44 per ogni esercizio.

Spese potenziali

Non previste.

Applicazione Avanzo Vincolato al Bilancio di Previsione

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2015, dopo il riaccertamento dei residui ha evidenziato un avanzo vincolato nullo; le stesse risultanze sono evidenziate dal prospetto provvisorio di determinazione del risultato per l'esercizio 2016.

Interventi programmati per spese di investimento

Non essendo previsti interventi di singolo importo superiore a 100.000 euro non è stato redatto il Programma triennale delle opere pubbliche, né l'elenco annuale.

Garanzie principali e sussidiarie

L'ente non ha rilasciato alcuna garanzia a favore di altri enti.

Strumenti finanziari derivati

L'ente non ha mai sottoscritto contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti che includono una componente derivata.

Enti ed organismi partecipati

L'ente partecipa ai seguenti consorzi:

Consorzio Case di Vacanze dei Comuni novaresi con una quota dello 0,038% ed una spesa prevista in bilancio di euro 350,00 per trasferimenti in conto esercizio;

Consorzio di Bacino Basso Novarese con una quota dello 0,23% ed una spesa prevista in bilancio di euro 2.500,00 per trasferimenti in conto esercizio, oltre ad euro 52.656,00 per servizi;

Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali CISA 24 con una quota dell'1,8 % ed una spesa prevista in bilancio di euro 23.000,00 per trasferimenti in conto esercizio.

I dati relativi agli organismi partecipati sono consultabili sui siti istituzionali e sul sito istituzionale del Comune di Terdobbiate, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente".

Società partecipate

L'ente detiene solo una partecipazione dello 0,105% in Acqua Novara.VCO S.p.A. con una spesa prevista in bilancio per servizi di euro 1.200,00. I dati relativi a detta partecipazione sono consultabili sul sito della società e sul sito istituzionale, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente".

Pareggio di bilancio

Gli schemi di bilancio sono stati predisposti nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio per competenza, così come individuato dalla Legge di Stabilità.

Il saldo positivo rappresenta l'importo massimo di ulteriori spese che potranno essere impegnate a valere sul titolo 2 con impiego di avanzo di amministrazione, provvedimento che potrà essere effettuato solo successivamente all'approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2016.

In aderenza a quanto specificato dalla Commissione Bilancio del Senato e dalla Corte dei Conti nell'audizione sul disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 si ritiene di non dover essere assoggettati ai nuovi vincoli di bilancio previsti dalla legge 243/2012. La Commissione parlamentare infatti precisa che i vincoli ex legge 243/2012 riguardano la programmazione a partire dal 2017.

Si precisa che, in aderenza a quanto disposto dalla Legge di Stabilità, il prospetto concernente il rispetto del saldo finanziario relativo al pareggio di bilancio dovrà essere allegato al bilancio di previsione mediante delibera di variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del D.Lgs.118/2011.

Terdobbiate, li 20.02.2017